

Istituzioni di Diritto Privato

Obbligazioni pecuniarie (*traccia della lezione*)



prof. Angelo Venchiarutti
IUSLIT
Università di Trieste

Obbligazioni pecuniarie

Obbligazioni pecuniarie (1277-1284)

Debitore è tenuto a dare una somma di denaro al creditore

I debiti pecuniari vanno estinti mediante «*moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento*» (1277, 1 co);

Tradizionalmente: consegna di *denaro*; oggi diffusione di sistemi di pagamento alternativi (trasferimenti elettronici, carte di credito, etc.);

Limitazioni all'utilizzo del contante (*lotta antiriciclaggio e finanziamento terrorismo*): assicurare la «*tracciabilità*» dei pagamenti;

Obbligazioni pecuniarie

Moneta avente corso legale: dal 1° gennaio 1999 Euro (obbl. ancora espresse in Lire: art. 1277, co. 2);

Moneta estera: debitore può pagare in moneta nazionale al corso del cambio al momento della scadenza (art. 1278)

Giurisprudenza:

obbligazioni pecuniarie possono essere estinte (oltre che con la dazioni di pezzi monetari (*per importi consentiti dalla regole di circolazione del contante*) *mediante altro mezzo di pagamento* che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento (Cass. 14531/2018);

se deb. paga con assegno circolare, assegno bancario, può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo (che deve allegare all'occorrenza) (Cass. 572/2012)

Obbligazioni pecuniarie

Principio nominalistico (obbligazione di valuta):
*debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima
quantità di pezzi monetari (1277.1)*

Obbligazioni pecuniarie la cui prestazione deve essere
eseguita dopo un certo *intervallo di tempo* dal momento
in cui la stessa obbl. è sorta: *alterazioni del potere di
acquisto del denaro*

Cautelarsi dalle oscillazioni di valore della moneta

Clausole di c.d. indicizzazione;

Moneta straniera (più stabile);

Etc.

Obbligazioni pecuniarie

Per dottrina e giurisprudenza *principio nominalistico* trova applicazione

solo per le obbligazioni aventi fin dall'origine come oggetto una somma di denaro («*obbligazioni di valuta*»);

Non per le c.d. «*obbligazioni di valore*», aventi originariamente ad oggetto un prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro: moneta solo prestazione sostitutiva di un bene diverso (es. obbligazione risarcitoria)

- (*Liquidazione:*
 - *Quantificazione*
 - *Rivalutazione*
 - + *danno da ritardo nell'ottenimento della prestazione*)

Obbligazioni pecuniarie



Interessi: obbl. accessoria a quella principale

Fonte

Legali: dovuti in forza di previsione di legge

Convenzionali: **dovuti** in forza di accordo tra debitore e creditore

Funzione

Corrispettivi: dovuti al creditori per i capitali concessi o lasciati nella disponibilità di terzi (es. 1815: mutuo): corrispettivo per il godimento del denaro «*frutti civili*»

Moratori: dovuti da debitore *in mora* (sorta di risarcimento per il ritardo del pagamento di un debito di denaro: 1224)

(*Compensativi:* art. 1499 c.c.: interessi che decorrono sul prezzo, non ancora esigibile, della cosa *fruttifera* venduta e consegnata al compratore)

Obbligazioni pecuniarie

«Tasso» o «saggio» di interesse: misura percentuale rispetto all'entità dell'obbl. principale

Legale: 1284, 1 co.: si applica a tutte le categoria degli interessi qualora le parti non ne abbiano determinato la misura;

- *Interessi moratori*: 1224, 1°, c.c.
- ipotesi particolari: es. *Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali* (Dir. 2000/35/CE, d. lgs. 9.10.2002, n. 231, e succ. modif.):
 - «*Transazioni commerciali*»: *i contratti (...) tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2)*
 - "*interessi legali di mora*": *interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art.2)*
 - «*Termini di pagamento*» : *Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4.1)*

Obbligazioni pecuniarie

«1284, 4° c.c.: «Se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla leg. speciale relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Obbligazioni pecuniarie

Convenzionale: fissato per accordo tra debitore e creditore in *forma scritta* per tasso di interesse superiore a quello legale (1284, 3° co.);

- No *interessi usurari*; (decr. MEF rilevamento trimestr. tasso effettivo globale medio interessi praticati da banche e inter. finanziari relativamente distinte categorie di operazioni;.
- se convenuti interessi usurari, la *clausola è nulla* (1815, 2°)

Obbligazioni pecuniarie

Interessi scaduti non maturano interessi:

Divieto del c.d. «anatocismo» (art. 1283);

Usi contrari: modalità e criteri per la produzione di interessi nella operazioni bancarie: art. 120.2 (Testo delle leggi in materia bancaria e creditizia: T.U.B.)